

Oggetto: Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di ICIAP.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere in appello alla
- Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 41/25/03 del 20.03.2003 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n. 25 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 245/02 in materia di ICIAP;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza n. 41/25/03 del 20.03.2003 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n. 25 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 245/02 in materia di ICIAP.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto n. 245/02 del 17.07.2002, l'ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997, per errato settore di attività, errata classe di superficie, errata fascia di reddito, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico del Sig. Cucci Luigi.

Il contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso, contestando il solo settore accertato per l'attività di assicurazioni ed il Comune di Sesto San Giovanni si costituiva in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto ricorso.

La Commissione Provinciale di Milano Sez. n. 25 con sentenza n. 41/25/03 del 20.03.2003 depositata il 08.04.2003 accoglieva il ricorso del contribuente.

A tal fine si rileva quanto segue.

Il pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale è contrario all'orientamento della giurisprudenza, registrandosi, da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali, nel caso specifico un nutrito numero di sentenze di rigetto dei ricorsi dei contribuenti ed un accoglimento delle tesi dei Comuni.

Più volte la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è espressa su controversie del caso specifico instauratesi col ns. Comune, accogliendo la nostra tesi e respingendo i ricorsi dei contribuenti.

La Commissione Tributaria Provinciale si è espressa in netto contrasto con il pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza 9601 del 21.7.2000) che si è inequivocabilmente espressa sull'inquadramento dell'attività di agente di assicuratore nel IX Settore ICIAP.

Il supremo organo giurisdizionale è intervenuto, infatti, in modo definitivo per assicurare l'uniforme applicazione del diritto proprio sulle diverse argomentazioni in merito all'inquadramento nel IX Settore dell'attività di agente di assicurazione, diverse argomentazioni sia giurisdizionali che delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze si è infatti ripetutamente espresso con risoluzioni e circolari sulla collocazione dell'agente di assicurazione nel IX Settore, anziché nel V come sostenuto dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra si propone di deliberare l'autorizzazione al Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale.

Sesto San Giovanni, 25.6.2003

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)